

Progetto di Governo
Societario
Banca Consulia SpA

Approvazione Consiglio Amministrazione del 23 maggio 2019

Banca Consulia SpA

GESTIONE DOCUMENTALE	
Funzione Proponente	<i>Affari Legali e Societari</i>
Destinatari	<i>Tutta la struttura della Banca</i>
Funzione Esaminatrice	<i>Compliance</i>
Funzione Autorizzatrice	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
Approvazione	<i>23 maggio 2019</i>
Modifica del	

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
	1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO.....	4
	1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2	APPROCCIO METODOLOGICO	5
3	ASSETTI PROPRIETARI E ALTRI PROFILI SOCIETARI	6
4	LE DIMENSIONI DELLA BANCA	7
5	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	8
6	LA STRUTTURA DI GOVERNANCE	8
	6.1 ASSEMBLEA.....	8
	6.1.1 Funzionamento e compiti.....	8
	6.1.2 Impugnazione delle delibere assembleari e azione di responsabilità	9
	6.1.3 Diritto di recesso dei soci.....	9
	6.1.4 Nomina degli Organi Sociali.....	10
	6.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
	6.2.1 Composizione quali-quantitativa del CdA	10
	6.2.2 Indipendenza degli Amministratori	11
	6.2.3 Ruoli e responsabilità del CdA	12
	6.2.4 Comitati endo-consiliari.....	14
	6.3 COLLEGIO SINDACALE.....	15
7	CONFLITTI DI INTERESSE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	16
8	SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	18
9	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	18
	9.1 COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	21
	9.2 ATTIVITA' DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO	28
	9.3 ATTIVITÀ DEI COMITATI ENDOCONSILIARI	33
	9.4 CONTROLLO CONTABILE.....	35
	9.5 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS 231/2001	35
10	FLUSSI INFORMATIVI	36
	10.1 ARTICOLAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI.....	36
	10.2 ARCHITETTURA DEI FLUSSI INFORMATIVI IN AMBITO SCI	37
11	ALLEGATI	39
	11.1 DEFINIZIONI	39

1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce il “Progetto di Governo Societario” (di seguito il “Progetto”) di Banca Consulia S.p.A. (di seguito anche “la Banca”, “Banca Consulia”, o “la Società”), avente sede legale in Milano, Corso Monforte 52, le cui informazioni sono riferite alla data di chiusura dell’esercizio 2018, salvo quanto diversamente specificato

In conformità con quanto prescritto da Banca d’Italia con proprio Provvedimento n. 264010 del 04.03.2008 (Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, di seguito il “Provvedimento”) e con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le Banche” e successivi aggiornamenti, Banca Consulia ha adottato il presente Progetto.

Il Progetto ha lo scopo di illustrare l’idoneità del sistema di amministrazione e controllo tradizionale, di fornire una compiuta descrizione degli attuali assetti proprietari e delle scelte compiute dalla Banca per assicurare strategie di gestione e controllo efficaci ed efficienti, con l’obiettivo di improntare il modello di *Governance* e organizzativo a canoni di sana e prudente gestione, come richiesto dall’Autorità di Vigilanza.

Il Progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con delibera del 23 maggio 2019, è pubblicato sul sito internet della Società stessa.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il contesto regolamentare di riferimento per l’individuazione e la definizione dei requisiti minimi in materia di *Corporate Governance* è costituito dalla seguente normativa nazionale:

- Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche, Banca d’Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
- Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, Banca d’Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, successivamente incorporata nella Circolare n.285 del 2013;
- Istruzioni di Vigilanza per la parte relativa alla disciplina del Sistema dei Controlli Interni, Banca d’Italia, aprile 1999 e successivi aggiornamenti;
- D.Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e successivi aggiornamenti;
- D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) e successivi aggiornamenti;

e dalla seguente normativa di riferimento a livello sovranazionale, che costituisce la base dell’applicazione delle norme nazionali:

- Rafforzamento del governo societario nelle banche, Banca dei Regolamenti Internazionali, febbraio 2006;
- Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (Nuovo Accordo sul Capitale), Comitato di Basilea, giugno 2006;
- Principi di governo societario dell’OCSE, OCSE, aprile 2004 e successive modifiche e aggiornamenti;
- CRD IV - Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla Vigilanza Prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di

investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

- RMVU - Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di Vigilanza Prudenziale degli enti creditizi;
- RQMVU - Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17);
- Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea, "Orientamenti sulla Governance interna" EBA/GL/2017/11 del 21/03/2018;
- Linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di *Corporate governance principles for banks del 2015*; "Core Principles for Effective Banking Supervision", settembre 2012.

2 APPROCCIO METODOLOGICO

Le attività di progetto si sono caratterizzate per una fase preliminare in cui è stata effettuata un'analisi del modello di *Governance* attualmente adottato da Banca Consulia; successivamente si è proceduto all'individuazione e rilevazione di eventuali distonie rispetto alla normativa vigente in materia di governo societario ed alla contestuale valutazione/adeguamento delle stesse per garantire la piena conformità dell'assetto organizzativo aziendale.

In tal senso, l'approccio utilizzato per la definizione del modello di governo societario ha seguito le fasi metodologiche sotto riportate:

1. analisi della normativa esterna/interna: si è provveduto ad analizzare la normativa primaria, nazionale e non, in tema di organizzazione e governo societario, nonché tutta la normativa secondaria e interna che regola la *Corporate Governance* della Banca. Nell'ambito di tale fase è stato identificato il *framework* su cui basare i successivi approfondimenti di merito;
2. interviste con i Referenti della *Governance*: nello svolgimento di tale fase è stato attivato un processo di confronto con i responsabili delle diverse Direzioni in cui la Banca è organizzata, al fine di rilevare punti di forza ed eventuali criticità dell'attuale struttura di governo societario della Banca rispetto ai principi di cui al punto 1;
3. analisi del modello di *business*: in tale fase è stata effettuata l'analisi del modello di *business* di Banca Consulia, al fine di contestualizzare l'assetto di governo societario con riguardo a dimensioni operative, tipologia di attività e caratteristiche gestionali rilevanti;
4. rilevazione delle anomalie/criticità: in base alle risultanze dei punti precedenti, si è provveduto ad identificare eventuali criticità attinenti gli Organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, nonché possibili modalità di superamento/eliminazione delle criticità in oggetto;
5. redazione del Progetto: a completamento delle fasi sopra descritte, è stato consolidato il modello di governo societario adottato dalla Banca, in cui vengono sottolineate le azioni correttive apportate all'assetto organizzativo per garantire la conformità alle disposizioni normative assicurando una sana e prudente gestione aziendale.

Le modalità sopra descritte verranno seguite anche nelle fasi di aggiornamento del Progetto previste dalla normativa.

Più in particolare, al fine di valutare l'idoneità del sistema di *Governance* sono stati considerati:

- gli assetti proprietari e altri profili societari;
- le dimensioni della Banca;
- il sistema di amministrazione e controllo;
- la struttura di *Governance*;
- i conflitti di interesse e le operazioni con le parti correlate;
- la Politica di Remunerazione e Incentivazione degli Amministratori;
- il Sistema dei Controlli Interni;
- i flussi informativi.

3 ASSETTI PROPRIETARI E ALTRI PROFILI SOCIETARI


Banca Consulia è un istituto bancario specializzato in servizi di consulenza finanziaria indipendente, la cui partecipazione di controllo è detenuta da Capital Shuttle S.p.A. (di seguito, Capital Shuttle).

Ad oggi *Capital Shuttle*, attualmente composta da **34 soci**, detiene il 84,57% di Banca Consulia S.p.A.

Si presenta di seguito la composizione del nuovo assetto proprietario della Banca.

Figura 1 – Assetto proprietario di Banca Consulia

Assetto azionario attuale di Banca Consulia Per cento del capitale



L'Assemblea Straordinaria di Banca Consulia, in data 29 aprile 2016, ha dato mandato al CdA, ex art.2443 del codice civile, di aumentare in via scindibile il capitale sociale per massimi 1.503.225 euro mediante l'emissione di massime 4.421.250 azioni con valore nominale pari a 0,34 euro cadauna, con godimento regolare da riservare per la sottoscrizione entro la data ultima del 31 dicembre 2022, ai dipendenti, promotori e collaboratori in struttura della Banca destinatari del Piano di stock option (di seguito anche "Piano"), con mandato al CdA di eseguire detto aumento di capitale, in più *tranche*, determinando il prezzo di sottoscrizione delle azioni, in dipendenza e subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea. In relazione all'avvenuta sottoscrizione delle opzioni, la stessa Assemblea ha delegato al CdA di adeguare l'articolo 5 del nuovo Statuto, concernente il capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca, in data 24 aprile 2018, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, per un importo complessivo di euro 10.021.500,00, in via scindibile, mediante emissione di n. 29.475.000 nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare ad un prezzo di euro 0,34 per azione, pari al valore nominale, senza sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti, in rapporto di una nuova azione ogni tre possedute, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile e da sottoscrivere entro e non oltre il 31 luglio 2018, modificando conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale.

In data 31 luglio 2018 si è perfezionata, integralmente, l'operazione di Aumento di Capitale sopra descritta.

Il capitale sociale sottoscritto e versato ad oggi di Banca Consulia è oggi pari a 40.086.000,00 euro suddiviso in numero 117.900.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,34 euro. In caso di successivo aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Alla luce delle previsioni statutarie in materia di trasferimento della proprietà dei titoli azionari¹ e dei relativi diritti, il trasferimento *inter vivos* delle azioni della Banca è soggetto all'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione, ad esclusione delle ipotesi di trasferimento dei titoli a favore del coniuge del socio e dei parenti in linea retta entro il 1° grado, a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo del socio, e in esecuzione di piani di incentivazione.

Tale previsione statutaria tende a salvaguardare nel tempo la composizione dell'assetto proprietario, pur non costituendo, di fatto, un ostacolo ad un eventuale cambiamento della compagine sociale.

4 LE DIMENSIONI DELLA BANCA

Banca Consulia, essendo dotata di un attivo inferiore a 3,5 miliardi di Euro, è classificata come "banca di minori dimensioni e complessità operativa", appartenente dunque alla terza classe di dimensione, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti emanata da Banca d'Italia.

Tra i principali dati che caratterizzano la dimensione e la complessità della Banca si rilevano al 31.12.2018 un patrimonio netto di 26 milioni di Euro circa, un *CET1* e *Tier1 capital ratio* entrambi pari al 13,60% ed un *Total capital ratio* pari al 22,65%; la raccolta diretta ammonta a 299 milioni di Euro circa, quella indiretta si attesta intorno ai 2.522 milioni di Euro e gli impieghi a Clientela risultano essere circa 41 milioni di Euro. La Banca può contare su una rete di 186 *Financial Advisor*, di cui 157 con contratto di agenzia e 29 con contratto di lavoro dipendente. Gli *Asset under Management* riferibili a contratti di Consulenza Evoluta sono pari a circa 1.028 milioni di Euro e rappresentano circa il 37,8% degli AuM complessivi². (Il numero di conti correnti della clientela, infine, è pari a 12.307.

¹ Cfr. *Statuto Sociale* di Banca Consulia, Titolo II, art. 6 *Trasferimento delle azioni*.


² Incidenza su AuM al netto di un portafoglio di polizze assicurative direttamente in carico alla Banca.

5 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sistema di corporate governance adottato dalla Banca si basa sui principi riconosciuti dalla best practice quali elementi fondanti un buon sistema di governo societario: il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, l'efficienza del sistema di controllo interno e la trasparenza nei confronti del mercato.

La Banca adotta un **sistema di governo societario tradizionale**, basato sulla presenza di due organi di nomina assembleare, ovvero il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ritenendolo il modello in concreto più idoneo ad assicurare, per la stessa, l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

Figura 2 - Modello tradizionale



Il modello tradizionale di amministrazione e controllo adottato ed attualmente in vigore ha l'obiettivo di perseguire un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, evitando così sovrapposizioni di ruoli secondo i dettami del Provvedimento di Banca d'Italia.

La scelta imprenditoriale presa dai soci è stata quella di definire un *business risk* accettabile, un'adeguata struttura delle deleghe e organizzativa nonché la predisposizione di un Sistema dei Controlli efficiente basato in modo crescente sui processi piuttosto che sulle singole operazioni. Tutto ciò in un ambiente che predisponga adeguati ed efficienti sistemi di *reporting*.

6 LA STRUTTURA DI GOVERNANCE

6.1 ASSEMBLEA

6.1.1 Funzionamento e compiti

L'Assemblea ordinaria di Banca Consulia è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Oltre ai compiti attribuiti all'Assemblea ordinaria dall'art. 2364 comma 1 del Codice Civile, l'articolo 7 dello Statuto Sociale di Banca Consulia attribuisce alla stessa la competenza per l'approvazione:

1. delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
2. degli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
3. dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
4. dell'eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente e nel rispetto del *quorum* deliberativo di cui al successivo capoverso;
5. del Regolamento assembleare, nonché il Regolamento relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori.

L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria di cui al punto 4 sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge, secondo i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto dall'art. 10.2 dello Statuto, nonché sulla nomina, revoca, sostituzione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano Il Sole 24 Ore, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Ai fini dell'ammissione, i soci devono far pervenire la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione, ferme restando le applicabili disposizioni di legge in merito alle convocazioni successive alla prima circa la validità della costituzione e delle relative deliberazioni.

Le azioni rappresentate dalla certificazione rimangono indisponibili fino al termine dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

6.1.2 Impugnazione delle delibere assembleari e azione di responsabilità

Per quanto concerne le modalità di richiesta di annullamento delle deliberazioni assembleari da parte degli azionisti nonché al relativo procedimento di impugnazione, si rimanda integralmente al disposto degli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile, fermo restando il disposto dell'art. 2434-bis in materia di invalidità della deliberazione di impugnativa del Bilancio. Per quanto concerne l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte degli azionisti, si rimanda integralmente al disposto degli artt. 2393 e 2393-bis del Codice Civile.

6.1.3 Diritto di recesso dei soci

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, gli azionisti hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso unicamente nei casi e con le modalità previste dalla legge. In particolare, gli azionisti che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR indirizzata alla Società ed

indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

6.1.4 Nomina degli Organi Sociali

Gli articoli 9 e 18 dello Statuto stabiliscono le modalità per la nomina degli Organi Sociali.

La procedura che regola la nomina degli Organi Sociali stabilisce che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti da depositarsi presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Le predette dichiarazioni sono inoltre corredate delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

6.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.2.1 Composizione quali-quantitativa del CdA

Secondo quanto stabilito dall'articolo 9 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di Amministratori compreso tra 5 e 7, per la durata di tre esercizi.

In base a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Consulia, i Consiglieri devono possedere adeguate conoscenze e competenze in materia di:

- governo societario e organizzazione, con particolare riferimento alla disciplina di legge e di vigilanza in materia di governo dei rischi, di Sistema dei Controlli Interni nonché in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- contabilità, con particolare riferimento ai Principi Contabili Internazionali, al Bilancio delle banche ed alle segnalazioni di vigilanza nonché al controllo di gestione;
- rischi di mercato, di tasso di interesse e di liquidità, con particolare riferimento ai procedimenti di misurazione dei rischi, ai requisiti patrimoniali di vigilanza, ai limiti prudenziali nonché alla gestione dei rischi;
- rischio operativo, strategico e di reputazione, con particolare riferimento ai procedimenti di misurazione e di valutazione dei rischi, ai requisiti patrimoniali di vigilanza, alle prescrizioni prudenziali ed alla gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione del presente Progetto è stato nominato dall'Assemblea del 24 aprile 2018 e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020.

NOMINATIVO	ATTIVITÀ PREVALENTE	DATA NOMINA
Cesare Albani Castelbarco Presidente*	Imprenditore - posizioni apicali presso primari istituti bancari	24/04/2018
Antonio Marangi Amministratore Delegato	Bancario	24/04/2018

Andrea Battista Consigliere	incarichi manageriali presso primarie imprese assicurative	24/04/2018
Michele Meneghetti Consigliere*	incarichi manageriali presso primarie imprese assicurative	24/04/2018
Francesco Spinelli Consigliere*	Professore universitario	24/04/2018
Graziella Capellini Consigliere*	incarichi dirigenziali presso primarie istituzioni finanziarie	24/04/2018
Daniele Spinella Consigliere	Bancario	24/04/2018

* Amministratori Indipendenti ai sensi della normativa bancaria di cui all'art. 26 del TUB.

Per la nomina dei componenti, il CdA:

- ha identificato preventivamente la propria composizione qualitativa definendo il profilo tecnico-teorico dei singoli componenti, ovvero gli aspetti tecnici la cui conoscenza da parte dei candidati è necessaria per svolgere il ruolo agli stessi assegnato. La composizione del Consiglio riflette un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e genere;
- ha verificato successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ottimale tenendo conto delle nuove disposizioni dell'Assemblea e quella effettivamente risultante dal processo di nomina. Tale verifica è stata effettuata nell'ambito del processo di accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza ed i risultati della stessa vengono riportati nel relativo verbale della seduta consiliare.

Il Consiglio effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso come disciplinato dal Regolamento del Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione della Banca che identifica le modalità, gli strumenti e i soggetti coinvolti nel processo in discorso.

6.2.2 Indipendenza degli Amministratori

La nozione di indipendenza è disciplinata nello Statuto (art. 9.7) come di seguito riportato:

“Almeno un quarto dei Consiglieri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza, fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare:

a) non aver avuto con la società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative che saranno definite all'interno del regolamento che individua la composizione quali – quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;

b) non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in una controllata dalla società;

c) non essere soci o Amministratori o non avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della società;

d) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti”.

Tra i suddetti consiglieri indipendenti o anche in aggiunta agli stessi, almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate.

La valutazione dell'indipendenza è oggetto di delibera del CdA che esamina in modo specifico le singole posizioni dei Consiglieri sulla base di idonea documentazione a disposizione della Società o dell'informativa resa dall'interessato, che si astiene dalla votazione, e che privilegia in ogni caso la sostanza sulla forma.

Gli accertamenti relativi ai requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori sono previsti dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci nonché ogni volta che il CdA lo ritenga opportuno in relazione all'eventuale sopraggiungere di situazioni che possano modificare la qualifica di indipendente o meno in capo ad uno o più Consiglieri.

Gli Amministratori che, in virtù delle valutazioni e verifiche effettuate, risultano – alla data del 31.12.2018 ed alla data di approvazione della presente – in possesso dei requisiti d'indipendenza alla data di approvazione del presente Progetto:

- **Cesare Albani Castelbarco** (nomina 24/04/2018)
- **Michele Meneghetti** (nomina 24/04/2018)
- **Graziella Capellini** (nomina 24/04/2018)
- **Francesco Spinelli** (nomina 24/04/2018)

6.2.3 Ruoli e responsabilità del CdA

Di seguito si riportano i ruoli e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche, CdA), della Presidenza e dell'Amministratore Delegato (di seguito, anche, AD).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- la determinazione dell'indirizzo generale di gestione nonché la determinazione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della Società e la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione di funzionalità, efficienza ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'elaborazione e il riesame, con periodicità almeno annuale, delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione approvate dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 7.3 del nuovo Statuto;
- la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione per i soggetti individuati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti e per il personale più rilevante identificato dalla Banca;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- la nomina, la revoca e la relativa determinazione del trattamento economico dei Dirigenti previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale;

- la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della Funzione di revisione interna, della Funzione di conformità e di controllo dei rischi nonché dei Responsabili delle Funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnano alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica;
- la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e la determinazione dei principali Regolamenti interni, nonché la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società ed i relativi Regolamenti;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi azienda;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'eventuale costituzione di Comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone i relativi Regolamenti disciplinanti, tra l'altro, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;
- gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, i progetti di fusione e/o di scissione, le operazioni che determinano variazioni significative nel perimetro della Banca; l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo; l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali, di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza nel rispetto di quanto a riguardo previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti;
- la nomina e/o la designazione di rappresentanti in seno agli Organi di società o enti partecipati;
- gli aumenti di capitale sociale, secondo la delega conferita allo stesso Consiglio ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché in merito alla gestione di obbligazioni convertibili secondo la delega conferita ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile; nonché la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Il calendario annuale delle riunioni consiliari viene definito ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di norma su base semestrale, rispettivamente entro il mese di gennaio e di giugno della nuova annualità in corso.

Il CdA di Banca Consulia ha delegato le proprie attribuzioni, diverse da quelle ad esso spettanti in esclusiva, all'Amministratore Delegato (di seguito anche "AD"), ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, fissandone i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2018 ha effettuato n.ro 17 riunioni con durata media di 3 ore ciascuna.

Per l'esercizio 2019 sono già state programmate n. 13 riunioni, di cui n. 6 già tenutesi alla data di approvazione del presente Progetto.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuite dal codice civile. Il

Presidente constata il diritto di intervento, anche per delega, accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare, dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea, stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente, esercitando il potere di firma sociale e rappresentanza legale, nonché ogni altra attribuzione a lui spettante.

Il Consiglio di Banca Consulia è convocato con cadenza di massima mensile dal Presidente o dagli altri Organi a ciò facoltizzati ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto e con le modalità ivi stabilite.

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato promuove e dirige il funzionamento della Società e sovrintende a tutte le operazioni sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'AD svolge i compiti attribuiti dalle Disposizioni di Vigilanza all'Organo con funzione di gestione e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei propri poteri, della struttura aziendale, in conformità alle procedure organizzative interne.

Inoltre, l'Amministratore Delegato assicura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sull'esercizio delle proprie deleghe.

All'AD sono attribuiti i poteri definiti nella delibera del Consiglio di Amministrazione "Poteri sociali" *pro tempore* vigenti e descritti nel "Regolamento dei Poteri delegati" adottato tempo per tempo dalla Banca. Tale Regolamento definisce i criteri generali di esercizio nonché i limiti dei poteri di gestione e di rappresentanza che il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato e che quest'ultimo, a sua volta, conferisce alla struttura aziendale ed agli organi apicali della stessa.

ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Alla data di approvazione del presente Progetto, oltre all'Amministratore Delegato, non vi sono altri Consiglieri esecutivi e/o muniti di deleghe gestionali e/o di incarichi particolari.

6.2.4 Comitati endo-consiliari

Due sono i comitati endo-consiliari istituiti a far data dal febbraio 2017; gli stessi hanno mere funzioni consultive (ai sensi dell'art. 10 punto 17 del Statuto sociale), nelle materie individuate dalla circolare n. 285/13 (ovverosia remunerazioni e rischi), materie queste ultime assolutamente rilevanti e centrali in relazione all'operatività della banca e alla sua organizzazione.

Quanto alla composizione degli stessi, tali comitati sono composti da 3 membri individuati tra i consiglieri non esecutivi, con l'inclusione per ciascun comitato di almeno un componente indipendente ed il coordinamento di un Presidente scelto tra i componenti indipendenti.

Le convocazioni di tali Comitati hanno cadenza semestrale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; i principali compiti deputati a tali Comitati risultano espressamente declinati dai relativi regolamenti disciplinanti il funzionamento degli stessi, sulla scorta di quanto previsto dalla Circolare n. 285/13 di Banca d'Italia.

Si riporta di seguito la composizione dei suddetti Comitati alla data del 31.12.2018:

- COMITATO RISCHI: componenti Consiglieri Sigg.ri Capellini, Spinelli e Meneghetti;
- COMITATO REMUNERAZIONI: componenti Consiglieri Sigg.ri Capellini, Battista e Meneghetti;

Quanto al membro del Collegio Sindacale come partecipante ad entrambi i Comitati con funzione consultiva, è stato nominato, quale Presidente del Collegio Sindacale, il Dr. Pier Edvardo Leidi.

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio 2018, il Comitato Rischi si è riunito 5 volte mentre il Comitato Remunerazioni si è riunito 6 volte.

Alla data di approvazione del presente Progetto, per l'esercizio 2019, si dà atto che il Comitato Rischi si è già riunito 3 volte mentre il Comitato Remunerazioni si è già riunito 2 volte.

6.3 COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti che durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e che sono rieleggibili. La cessazione dell'attività dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è ricostituito.

I Sindaci hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, pena la decadenza, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il Collegio Sindacale in carica sino alla data del 31.12.2018, risultava così composto:

NOMINATIVO	ATTIVITÀ PREVALENTE	DATA NOMINA
Pier Edvardo Leidi Presidente	Commercialista e revisore	24/04/2018
Guido Nori Sindaco Effettivo	Commercialista e revisore	24/04/2018
Paolo Troiano Sindaco Effettivo	Commercialista e revisore	24/04/2018
Massimo de Buglio Sindaco Supplente	Commercialista e revisore	24/04/2018
Francesco Fallacara Sindaco Supplente	Commercialista e revisore	24/04/2018

Nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti, il Collegio Sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno; segnala al CdA le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive di cui verifica l'efficacia nel tempo, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia.

Il Collegio Sindacale ha il compito di esprimere un parere circa la scelta del Revisore Contabile in merito alla sua professionalità ed esperienza, in modo tale che questi requisiti siano proporzionati alla dimensione e alla complessità dell'operatività della Banca, e con esso stabilisce un coordinamento continuo delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione – nella seduta del 24 aprile 2018 - ha deliberato di conferire l’incarico di Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al Collegio Sindacale, concentrando in tal modo in un unico Organo societario i due ruoli riducendo, pertanto, il coinvolgimento di ulteriori soggetti terzi.

7 CONFLITTI DI INTERESSE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In linea con le disposizioni normative e con la prassi di settore, Banca Consulia ripone grande attenzione alle tematiche relative alla gestione del conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Consulia, al fine di disciplinare in modo organico l’argomento e di assicurare che le operazioni poste in essere con Parti Correlate dalla Banca vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale, ha provveduto ad emanare specifiche disposizioni in materia, all’interno del Regolamento sulle Parti Correlate³ della Banca.

Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi

Da un punto di vista generale, la disciplina delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi può essere in parte ricondotta alla tematica degli “Interessi degli Amministratori”, disciplinata dall’articolo 2391-bis del Codice Civile.

La disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei Gruppi bancari trova spazio anche nelle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia, di cui alla Circolare n.263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, in attuazione dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 136 del Testo Unico Bancario e in conformità alla delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277.

La Banca ha approvato in data 27 giugno 2017 il Regolamento delle Parti Correlate (approvato dal CDA, nella versione aggiornata, in data di approvazione del presente progetto) disciplina i rapporti con i Soggetti Collegati. Tale Regolamento recepisce le prescrizioni normative con riferimento ai rapporti con le Parti Correlate e con i Soggetti Connessi di Banca Consulia.

Ai sensi del citato Regolamento, sono considerate **Parti Correlate** della Banca:

1. gli esponenti aziendali, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori sia esecutivi sia non esecutivi, i Sindaci Effettivi e la Direzione Generale;
2. i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione e della direzione;
3. il “partecipante”: per tale intendendosi il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del Testo Unico Bancario;
4. il soggetto, diverso dal “partecipante”, in grado di nominare da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione anche sulla base di patti di qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio di diritti o di poteri;
5. una società o un’impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un’influenza notevole;

³ Cfr. Regolamento Parti Correlate di Banca Consulia S.P.A. del 27/06/2018

6. i Responsabili delle Funzioni di Controllo (Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management);
7. i soggetti, tempo per tempo, individuati dalla Banca come personale più rilevante (Material Risk Taker) non compresi nei precedenti punti;
8. i soggetti che detengono una partecipazione diretta e/o indiretta pari o superiore al 3% del capitale sociale della Banca.

Invece sono considerati **Soggetti Connessi** alla Parte Correlata:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata ed i soggetti che detengono una partecipazione, in via diretta o indiretta, pari o superiore al 3% nella stessa, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.

Tutti i soggetti rientranti nelle categorie sopra riportate sono definiti congiuntamente **Soggetti Collegati**. Detto perimetro prende in considerazione anche il “personale più rilevante” identificato ai sensi della Politica di Remunerazione e Incentivazione vigente.

La Banca mantiene un elenco dei propri Soggetti Collegati mediante apposita procedura nel sistema informativo (“Gestione Parti Correlate”) e provvede ad aggiornarlo con cadenza periodica e, in ogni caso, ogniqualvolta sia stata informata di eventuali variazioni.

Banca Consulia censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d’Italia. Nella gestione delle proprie attività, ogni Unità Organizzativa della Banca è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l’istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Collegati. A tal fine la Banca si dota di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolino in corso di istruttoria la possibilità di riscontrare se le controparti di un’operazione siano identificabili come Soggetti Collegati della Banca.

Per quanto riguarda il processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati si specifica che esse sono distinte nelle seguenti categorie:

- operazioni di maggiore rilevanza;
- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni ordinarie;
- operazioni ai sensi del 136 TUB;
- operazioni di importo esiguo.

Le operazioni di maggiore rilevanza, minore rilevanza e le operazioni ai sensi del 136 TUB sono assoggettate a specifiche procedure autorizzative; sono invece sottratte alle procedure le operazioni ordinarie, le operazioni di importo esiguo e le deliberazioni relative ai compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se tali deliberazioni sono assunte in conformità alle Disposizioni di Vigilanza in materia di Sistemi di Incentivazione e Remunerazione delle Banche emanate da Banca d’Italia.

La procedura autorizzativa comprende varie fasi, disciplinate all’interno dell’apposito Regolamento.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 136 del TUB per le operazioni rientranti anche nell’applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con Soggetti Collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza e comunque di importo superiore a 250.000 euro, sono riservate alla competenza esclusiva del CdA, salvo che la Legge o lo Statuto non ne attribuisca la competenza all’Assemblea.

Sono parimenti di competenza esclusiva del CdA le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del Regolamento Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca può approvare, mediante un'unica delibera (la "Delibera Quadro"), l'esecuzione di operazioni con Soggetti Collegati che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni e che siano concluse con determinate categorie di Soggetti Collegati.

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa primaria e secondaria ed in particolare entro i limiti indicati dal Titolo V, Capitolo 5, Sezione II e riportati nell'Allegato A delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche emanata da Banca d'Italia, cui si rinvia, e secondo le modalità di calcolo ivi previste. Inoltre, tali attività di rischio sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare nel continuo il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative previste nel Regolamento Parti Correlate e, più in generale, devono prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati.

Le funzioni di controllo di secondo livello e terzo livello ciascuna secondo le rispettive competenze, assicurano l'adeguatezza e la rispondenza del Regolamento alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia ed il corretto funzionamento del Regolamento stesso.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, approva e rivede con cadenza triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio 2018 la procedura prevista dal Regolamento Parti Correlate è stata attivata n.ro 1 volta.

8 SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per le informazioni richieste in relazione alla remunerazione degli organi apicali, degli amministratori esecutivi, e non esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché agli eventuali trattamenti di fine rapporto si fa riferimento alla "Relazione Annuale sulla Remunerazione Politica di Remunerazione e Incentivazione 2019" di Banca Consulia - pubblicata sul sito della Banca stessa – adottata ai sensi delle previsioni di cui alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni di Banca d'Italia.

9 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni (di seguito anche il "SCI") adottato da Banca Consulia è l'insieme delle regole, delle funzioni, delle Strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio di Banca Consulia (*Risk Appetite Framework – “RAF”*);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il Sistema dei Controlli Interne riveste un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli Organi aziendali, in grado di garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

La governance della Banca, intesa come l’insieme delle regole che, ad ogni livello, disciplinano la gestione della Società, è incardinata sui processi di identificazione e gestione dei rischi. Essa:

- definisce i principi e le linee guida per la gestione dei rischi in ottica integrata;
- definisce e approva il RAF, assicurando la coerenza tra l’operatività, la complessità e le dimensioni della Banca e il RAF stesso;
- è responsabile della predisposizione e del mantenimento delle Policy di gestione dei rischi, nonché della verifica della loro corretta attuazione.

L’identificazione del perimetro dei rischi cui la Banca risulta esposta e la formalizzazione degli stessi all’interno di una “Mappa dei Rischi” (tassonomia dei rischi della Banca), sono effettuati tenendo conto di fattori quali le linee di business e le aree di operatività, coerentemente a quanto previsto dalla normativa esterna di riferimento.

La vigente normativa in materia di controlli interni, prevede la necessità che le banche si dotino di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale della Banca, che conferisce al Sistema dei Controlli Interni un ruolo di assoluta centralità. I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli Organi Sociali, le Funzioni Aziendali di Controllo e le altre leve di controllo rilevanti, e costituiscono parte integrante dell’attività giornaliera. Vanno identificati con l’obiettivo di mitigare i rischi insiti nei processi aziendali ed assicurare, conseguentemente, il corretto svolgimento dell’operatività aziendale.

La struttura dei Controlli Interni della Banca è articolata sui seguenti tre livelli:

- controlli di linea (c.d. “**controlli di primo livello**”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative, che riportano ai responsabili delle strutture operative; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell’operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall’ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono assicurare il rispetto del livello di tolleranza al rischio stabilito e delle procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi. I controlli di linea possono essere suddivisi come segue:
 - Controlli di linea di prima istanza: si tratta di controlli di carattere procedurale, informatico, comportamentale anche al fine di assicurare il corretto presidio in materia antiriciclaggio e

antiterrorismo quali ad esempio il monitoraggio dell'operatività della clientela finalizzato ad evitare il coinvolgimento della Banca in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, svolti da chi mette in atto una determinata attività;

- Controlli di linea di seconda istanza: si tratta di controlli di carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti da chi ne ha responsabilità di supervisione. Gli stessi possono essere a loro volta distinti in:
 - Controlli di II istanza-funzionali: posti in essere da strutture aziendali indipendenti rispetto alle strutture oggetto di controllo; includono i controlli funzionali eseguiti nell'ambito delle attività specialistiche di back-office o supporto (es. controlli eseguiti da unità di back office sull'operatività della Rete);
 - Controlli di II istanza-gerarchici: posti in essere da ruoli aziendali gerarchicamente sovraordinati rispetto a quelli responsabili dell'avvio dell'operazione (es. controlli eseguiti dai Responsabili di Rete sull'operatività posta in essere dagli operatori, ad essi sottoposti gerarchicamente);
 - Controlli di II istanza- specialistici: posti in essere da strutture aziendali di natura specialistica che coadiuvano le altre strutture/ruoli aziendali, ove necessario e giustificato dall'effettiva rischiosità e/o complessità dei processi sottostanti.

Un adeguato modello di controlli di linea deve calarsi all'interno dell'operatività quotidiana, riconoscendo il valore del controllo come un importante strumento per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

- controlli sulla gestione dei rischi, sulla conformità alla normativa e finalizzati a evitare il coinvolgimento della Banca in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. “**controlli di secondo livello**”), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione;
 - che le procedure, nel continuo, siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. (vedi Provvedimento organizzazione Bankit).

Le Funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

- revisione interna (c.d. “**controlli di terzo livello**”), volta a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività l'evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità, in termini di efficacia ed efficienza, della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni inclusi quelli sul sistema informativo (ICT audit). Le attività attribuite alla funzione sono orientate ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione; le verifiche sono organizzate con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

L'attività è inoltre finalizzata a portare all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi, nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli la Funzione di Revisione Interna formula raccomandazioni agli Organi Aziendali.

L'attività di revisione interna è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle operative, anche attraverso verifiche in loco.

La collocazione della Funzione di Revisione Interna, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, garantisce, inoltre, indipendenza ed autonomia rispetto ai responsabili dei processi operativi e alle leve di controllo di secondo livello.

Figura 4 - Architettura del Sistema dei Controlli Interni

Architettura del Sistema dei Controlli Interni



In particolare, il Sistema dei Controlli Interni di Banca Consulia prevede il coinvolgimento dei seguenti Organi e Comitati:

- “Organo con Funzione di Supervisione Strategica”: il Consiglio di Amministrazione;
- “Organo con Funzione di Gestione”: parte di tali compiti e responsabilità spettano all’Amministratore Delegato;
- “Organo con Funzione di Controllo” e “Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001”: il Collegio Sindacale;
- Comitati endo-consiliari: Comitato per la Remunerazione e Comitato Rischi;
- Comitati inter-funzionali: Comitato Crediti, Comitato di Direzione, Comitato Investimenti, Comitato di Tesoreria.

9.1 COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali di Banca Consulia ricoprono un ruolo primario in sede di definizione del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (“*Risk Appetite Framework*” o di seguito anche “*RAF*”), delle politiche di governo dei rischi e di istituzione del processo di gestione degli stessi. Essi, inoltre, assumono la responsabilità del riesame periodico delle citate politiche, al fine di garantirne l’efficacia nel tempo in linea con le previsioni del Piano Industriale.

Di seguito, sono descritti i ruoli e le responsabilità dei diversi Organi aziendali all’interno dello SCI. Si precisa che le indicazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi esaustive delle competenze attribuite dallo Statuto e dalla normativa esterna e interna alla Banca; per approfondimenti si fa, pertanto, rinvio ai rispettivi documenti interni di dettaglio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo deputato a svolgere la funzione di supervisione strategica nel rispetto di quanto disciplinato nello Statuto:

- definisce ed approva gli indirizzi programmatici ed il piano strategico con riferimento ai diversi profili della situazione tecnica (organizzativo, produttivo, di rischio, economico e patrimoniale) ed in particolare con riferimento alla propensione al rischio fissata dallo stesso Consiglio (RAF);
- verifica l'attuazione del piano strategico nonché la conformità operativa dei complessivi processi aziendali ed il rispetto dei limiti fissati per i singoli rischi e per il complessivo rischio aziendale;
- delibera gli interventi da assumere per rimuovere eventuali problematiche emerse a seguito delle verifiche svolte;
- informa il Collegio Sindacale, la Banca d'Italia e le altre Autorità di Vigilanza competenti in merito ai risultati dei controlli svolti.

Il predetto Organo esercita il proprio ruolo principalmente sulla base delle proposte formulate dall'Amministratore Delegato o, tramite quest'ultimo, dai singoli Dirigenti muniti di delega, dai Comitati Direzionali, dalle Funzioni aziendali di controllo nonché sulla base delle relazioni e delle proposte provenienti dal Collegio Sindacale.

Ferme restando le attribuzioni non delegabili a termini di legge e di regolamento e quanto stabilito dal vigente Statuto sociale, spettano al Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di delega le competenze attribuite in via esclusiva all'organo con funzione di supervisione strategica dalle vigenti Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di compiti e poteri degli organi sociali (Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti).

Il Consiglio di Amministrazione approva:

- i regolamenti dei complessivi processi aziendali in termini di criteri da seguire ed attività da svolgere nelle singole fasi degli stessi. I processi fra loro connessi -definiti secondo le disposizioni di legge e di vigilanza vigenti -compongono i singoli sistemi indicati dalle stesse disposizioni di vigilanza ovvero il sistema di Governo Societario; il sistema di gestione dei rischi(RAF); il sistema informativo; il sistema di continuità operativa; il sistema regolamentare e/o interno per la misurazione/valutazione dei rischi; il sistema per l'autovalutazione dell'adeguatezza del Capitale (ICAAP); il sistema dei controlli interni;
- i regolamenti dei processi in termini di criteri da seguire ed attività da svolgere ai quali sono connessi significativi rischi (processo contabile per disciplinare la valutazione delle attività aziendali ed in particolare degli strumenti finanziari; processo per disciplinare l'istituzione di nuovi prodotti e servizi nonché l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati; processo per l'esternalizzazione a terzi; processo di attenuazione del rischio di credito e di controparte; processo informativo che disciplina fra l'altro la sicurezza informatica contenente i principi generali nonché gli obiettivi di sicurezza dello stesso sistema informativo in termini di hardware, software, reti telematiche, documenti elettronici, risorse umane dedicate, ecc.; il processo Parti Correlate e soggetti collegati per disciplinare il procedimento da adottare relativamente alle operazioni con i predetti soggetti e le operazioni di maggior rilievo;
- le politiche e le strategie di investimento, su proposta del Comitato Investimenti;
- ove non delegate ai sensi della vigente normativa, le operazioni richieste dagli esponenti aziendali, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del processo decisionale e nel Regolamento del processo Parti Correlate e soggetti collegati ed, in particolare, dall'art. 136 TUB;

- il Regolamento dell’assetto organizzativo, unitamente all’organigramma aziendale, per disciplinare il ruolo e le responsabilità delle singole Funzioni operative, di supporto e di controllo previste nel citato organigramma e deputate a svolgere i complessivi processi aziendali;
- l’istituzione eventuale di comitati con funzioni consultive nonché i regolamenti per disciplinare la composizione, le modalità di funzionamento nonché il ruolo e le relative attività da svolgere da parte dei Comitati stessi;
- un codice etico ovvero il comportamento da tenere dagli esponenti aziendali e dai dipendenti e Financial Advisors nello svolgimento dei predetti processi con i clienti e con i terzi, per il rispetto dei principi deontologici fissati nello stesso codice (indipendenza, imparzialità, riservatezza, conflitti di interesse, lealtà, correttezza, trasparenza);
- ove non stabilito dallo Statuto o dalla legge, il numero degli incarichi che possono essere ricoperti (cosiddetto cumulo degli incarichi) in altre società non concorrenti dai Consiglieri e dai Sindaci, tenendo conto delle caratteristiche operative e dimensionali delle società ove vengono svolti i predetti incarichi, e nel rispetto delle disposizioni di tempo in tempo emanate dalle Autorità di Vigilanza competenti in materia;
- i piani di formazione per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché per i responsabili delle principali Funzioni aziendali per preservare le professionalità degli stessi membri e per assicurare un consapevole svolgimento dei ruoli loro assegnati;
- i programmi per la formazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina per agevolare l’inserimento degli stessi nell’ambito del Consiglio stesso;
- i piani di successione di posizioni di vertice dell’Esecutivo (Amministratore Delegato e Dirigenti) in caso di loro cessazione per scadenza di mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale ed evitare ricadute economiche e reputazionali, ove previsto normativamente;
- il modello di business, gli indirizzi programmatici, il piano strategico ed il budget di esercizio ovvero i risultati attesi nel medio e nel breve periodo per quanto concerne gli aspetti organizzativi, i volumi produttivi ed operativi, i costi ed i ricavi, i rischi ed i fondi propri;
- la propensione ai singoli rischi aziendali (RAF) in maniera coerente al predetto modello di business ed al piano strategico, stabilendo i relativi limiti in termini di: a) massimo rischio che può essere assunto (risk capacity) con riferimento alle capacità tecniche aziendali rispettando i requisiti regolamentari e gli altri provvedimenti assunti al riguardo dagli azionisti e/o dalle Autorità di Vigilanza; b) rischio complessivo e per singola tipologia di rischio che può essere assunto per il conseguimento degli obiettivi fissati nel citato piano (obiettivo di rischio o propensione al rischio); debordo massimo (devianza massima) dal rischio obiettivo che può essere tollerato (risk tolerance) per operare anche in condizioni di stress entro il limite massimo di rischio che può essere assunto;
- i limiti operativi di rischio (risk limits) tenendo conto degli obiettivi di rischio (risk appetite) deliberati dallo stesso Consiglio. Tali limiti possono essere stabiliti per tipologia di rischio, per unità e/o per linea di business, per linea di prodotti per tipologie di clienti;
- l’attribuzione, la revoca o la modifica, secondo quanto disciplinato nel Regolamento del processo decisionale approvato dallo stesso Consiglio, dei limiti operativi relativamente ai rischi ed alle altre materie operative e gestionali aziendali (credito; finanza stabilendo limiti massimi per gli strumenti ed i prodotti di incerta e difficile valutazione; personale; spese amministrative, tassi e condizioni, ecc.) ai Comitati Direzionali, all’Amministratore Delegato conferendo a quest’ultimo l’eventuale potere di subdelegare i poteri allo stesso attribuiti;

- il piano annuale delle verifiche da svolgere dalle singole Funzioni di controllo (Funzione Revisione Interna, Funzione di Conformità, Funzione Controllo Rischi) nonché il piano delle verifiche pluriennali della Funzione Revisione Interna;
- il piano di continuità operativa, definito secondo il Regolamento del processo di continuità, nonché la nomina del responsabile del piano medesimo. Il piano, in particolare, definisce le misure da adottare per gestire le interruzioni improvvise dei processi critici e/o rilevanti per la Banca e per il sistema bancario nonché le modalità per gestire lo stato di crisi ed il procedimento da porre in essere per la ripresa della normale operatività. Tale piano deve essere nel continuo adeguato alle innovazioni di carattere organizzativo, tecnologico e/o infrastrutturale;
- le relazioni predisposte dalle Funzioni operative di supporto e di controllo per rappresentare agli Organi aziendali i risultati delle verifiche svolte e gli interventi proposti dalle stesse Funzioni nonché il resoconto ICAAP, il progetto di bilancio individuale e consolidato, nonché l’informativa da fornire al pubblico.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione approva:

- gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative; i progetti di fusione e/o di scissione, le operazioni che determinano variazioni significative nel perimetro della Banca; l’assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo; l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali, di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza nel rispetto di quanto a riguardo previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti;
- la nomina e/o la designazione di rappresentanti in seno agli Organi di società o enti partecipati;
- gli aumenti di capitale sociale, secondo la delega conferita allo stesso Consiglio ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, nonché in merito alla gestione di obbligazioni convertibili secondo la delega conferita ai sensi dell’art.2420-ter del Codice Civile; nonché la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

Il Consiglio di Amministrazione, direttamente o con il supporto dell’Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza 231/2001 e delle Funzioni di controllo verifica, in via esemplificativa:

- entro trenta giorni dalla nomina dei Consiglieri, oppure dalla nomina dello stesso Consiglio, e comunque quando lo ritiene necessario, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza nonché l’insussistenza di situazioni impeditive degli stessi componenti, così come disciplinati dalle disposizioni di legge e di vigilanza. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione verifica il profilo tecnico, ovvero le specifiche conoscenze che devono possedere i singoli Consiglieri ed il Consiglio nel suo insieme rispetto a quello teorico definito dalle disposizioni di vigilanza in materia di Governo Societario. Al riguardo, i Consiglieri sottopongono all’esame del Consiglio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti in parola e l’insussistenza di una delle situazioni impeditive. Gli stessi Consiglieri sono obbligati a comunicare al Consiglio eventuali successive variazioni che incidano sui richiamati requisiti. È rimessa alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione prodotta dai Consiglieri;
- annualmente, la conformità normativa⁴ e la conformità operativa⁵ del processo svolto dallo stesso Consiglio rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza recepite nel presente Regolamento (poteri, funzionamento e composizione) e, per tale via, accerta l’adeguatezza dei

⁴ Verifica della coerenza fra le disposizioni di legge e di vigilanza che disciplinano il processo ed il regolamento interno dello stesso processo.

⁵ Verifica della coerenza fra attività concretamente svolte nel processo ed attività previste dalle disposizioni di vigilanza e di legge.

singoli Consiglieri a svolgere il proprio ruolo. La predetta verifica viene svolta secondo il Regolamento del processo di autovalutazione degli Organi;

- annualmente, la coerenza dei sistemi di remunerazione e di incentivazione, con l'assunzione dei rischi, le strategie e gli obiettivi di lungo periodo nonché con l'assetto organizzativo e di Governo Societario;
- la concreta attuazione degli indirizzi strategici dallo stesso Consiglio deliberati e provvede al loro riesame periodico soprattutto a seguito di cambiamenti del contesto interno ed esterno;
- la coerenza del piano strategico con il budget, con gli obiettivi di rischio (RAF), con il resoconto ICAAP nonché con il complessivo sistema dei controlli interni;
- la coerenza della struttura aziendale con la relativa operatività nonché il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed autorevolezza da parte dei responsabili delle Funzioni aziendali ed in particolare di quelle di controllo e cioè l'efficacia delle stesse Funzioni;
- i poteri operativi esercitati rispetto a quelli delegati dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero il rispetto da parte delle singole unità e/o linee di business dei limiti di rischio (risk limits) alle stesse attribuiti;
- la sussistenza o meno di eventuali conflitti di interesse nonché la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi aziendali;
- almeno semestralmente, l'attuazione degli interventi deliberati, anche su proposta delle Funzioni di controllo, per eliminare le carenze e le disfunzioni riscontrate nei complessivi processi aziendali;
- almeno semestralmente la tempestività delle segnalazioni delle Funzioni di controllo agli Organi aziendali in merito alle anomalie significative riscontrate nello svolgimento dei processi;
- l'adeguatezza dei supporti informativi forniti agli Organi aziendali per la conoscenza e la governabilità dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione informa il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza 231/2001 e le Funzioni di controllo secondo quanto disciplinato nel Regolamento del processo informativo-direzionale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione informa il Collegio Sindacale:

- annualmente, in merito agli indirizzi strategici deliberati dallo stesso Consiglio ed in ordine ai relativi obiettivi da conseguire nel breve e nel medio-lungo periodo;
- in merito ai poteri, ai compiti ed alle responsabilità attribuite alle risorse professionali deputate allo svolgimento dei processi;
- annualmente, in merito al budget approvato dallo stesso Consiglio ovvero in ordine ai risultati attesi per quanto concerne i volumi operativi, i rischi, i costi, i ricavi ed il patrimonio;
- trimestralmente, in merito all'andamento generale della gestione, alla relativa prevedibile evoluzione nonché in ordine alle operazioni, effettuate su deliberazione dello stesso Consiglio, che per dimensioni e caratteristiche rientrano in quelle di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Banca. In particolare, il Consiglio riferisce in ordine alle operazioni nelle quali gli Amministratori hanno un interesse per conto proprio o di terzi, a prescindere dagli obblighi previsti dal Codice Civile e dalle disposizioni di vigilanza in materia di conflitti di interesse;
- annualmente, in merito ai risultati dell'autocontrollo svolto dal medesimo Consiglio per verificare la conformità normativa ed operativa del proprio processo svolto rispetto alle disposizioni esterne;

- semestralmente, in merito ai risultati delle verifiche svolte per accertare la conformità normativa ed operativa nonché l'efficacia e l'efficienza dei processi e dei relativi sistemi nonché in merito agli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle predette verifiche;
- annualmente, in merito ai risultati delle verifiche svolte per accertare il grado di aderenza del sistema aziendale alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa;
- semestralmente, in merito ai principali dati dell'andamento gestionale ed al relativo confronto con il sistema bancario;
- in ordine alle considerazioni inviate alle Autorità di Vigilanza su iniziativa aziendale, oppure su richiesta delle stesse Autorità;
- in merito alle delibere assunte dai Comitati istituiti all'interno del medesimo Consiglio.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informa:

- annualmente l'Assemblea dei soci in merito al sistema di remunerazione ed incentivazione adottato con particolare riferimento al processo decisionale posto in essere nonché alle motivazioni concernenti le scelte effettuate per la definizione del predetto sistema, alle modalità di collegamento tra remunerazioni e risultati, al rapporto fra la componente variabile (utilizzando indicatori di performance) e quella fissa della remunerazione del personale più rilevante. Inoltre, il predetto Organo comunica all'Assemblea gli importi corrisposti nell'esercizio, specificando l'ammontare della componente fissa e variabile, le forme di erogazione, gli importi eventualmente differiti nonché gli importi erogati per i trattamenti di fine rapporto. Ulteriore informativa viene fornita in merito alla remunerazione complessiva erogata agli aventi diritto;
- annualmente la Consob in merito a quanto dalla stessa richiesto ed in particolare in ordine all'adeguatezza dei servizi di investimento prestati alla clientela nonché in merito all'adeguatezza delle relazioni predisposte dalla funzione di conformità, dalla Funzione Controllo Rischi e dalla Funzione di Revisione Interna rispetto a quanto al riguardo previsto dalle disposizioni emanate dalla stessa Consob oppure rispetto alle disposizioni emanate congiuntamente dalla Consob e dalla Banca d'Italia;
- annualmente la Banca d'Italia in merito al Resoconto ICAAP;
- all'occorrenza il revisore legale dei conti in merito alla proposta di revoca dello stesso per giusta causa, sottoposta all'Assemblea dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato, in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla gestione aziendale a supporto del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine deve avere la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione e delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, deve essere in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la Banca.

L'AD si occupa dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici. Allo scopo, aggiorna periodicamente il CdA e in particolare:

- definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi;

- definisce e cura l’attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l’avvio di nuove attività o l’ingresso in nuovi mercati;
- definisce e cura l’attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di Funzioni aziendali;
- definisce e cura l’attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento;
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli Organi aziendali e alle Funzioni aziendali di Controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- nell’ambito del RAF, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al CdA, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l’obiettivo prestabilito;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del SCI e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del CdA;
- predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell’introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- definisce gli indirizzi e le politiche commerciali in ordine alla determinazione di tassi, condizioni e commissioni, nonché le linee strategiche di espansione e riassetto territoriale della Rete;
- propone al Consiglio di Amministrazione le linee guida, il modello e i processi organizzativi ed ogni altra decisione di rilevanza strategica da adottare in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, attivando gli interventi attuativi degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- definisce gli indirizzi strategici, piani pluriennali, budget di tutte le strutture organizzative della Banca da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- assicura:
 - la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
 - una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting.

Si indicano, infine, i compiti dell’Amministratore Delegato con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF e che soddisfi determinati requisiti;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l’efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale di Banca Consulia svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto; in particolare, con riferimento al SCI:

- vigila sull’osservanza della legge, dei Regolamenti e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili;
- vaglia la coerenza con il RAF della Banca ed è responsabile della sua attuazione per quanto concerne gli aspetti relativi alla propria realtà aziendale;
- verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri;
- vigila sull'indipendenza della Società di Revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati a Banca Consulia da parte della stessa Società di Revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Il Collegio Sindacale, come citato nel relativo paragrafo sulla *Governance*, svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Come conseguenza di tale attribuzione, il Collegio Sindacale ha, tra i propri compiti, quello di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 definito, nonché di curarne il relativo aggiornamento.

Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle Funzioni e strutture di Controllo interno; le relazioni delle Funzioni di Revisione Interna, di Conformità e di Controllo dei rischi devono essere direttamente trasmesse dai Responsabili delle rispettive Funzioni all'Organo con Funzione di Controllo.

9.2 ATTIVITA' DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Nei successivi paragrafi si descrivono la *mission* delle Funzioni di Controllo (*Internal Audit*, *Risk Management*, *Compliance*, Antiriciclaggio) fermo restando che le indicazioni contenute nel presente documento non esauriscono le responsabilità e il perimetro di tali Funzioni.

INTERNAL AUDIT

L'*Internal Audit* è la funzione a cui è attribuita la gestione diretta delle attività di revisione interna della Banca. Il suo compito è indirizzato verso il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione con l'obiettivo di fornire una valutazione circa la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni della Banca. Ha il compito di informare gli Organi aziendali i possibili miglioramenti e formula raccomandazioni, e di garantire il rispetto del vigente Codice Etico.

Tenuto conto che le Funzioni *Compliance* e *Risk Management* devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della Funzione di revisione interna, per assicurare l'imparzialità delle verifiche, la funzione *Internal Audit* deve essere indipendente dal punto di vista organizzativo rispetto a tali Funzioni aziendali.

La Funzione *Internal Audit*, quale parte significativa del SCI della Banca, per le specifiche attività di controllo gestisce:

- la verifica del rispetto da parte dei Financial Advisor delle regole di comportamento nei confronti della clientela, delle procedure e normativa di settore ed interna relative ai servizi di investimento attraverso ispezioni "in loco";
- il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;

- la valutazione dell'efficacia del processo di definizione del RAF, della coerenza interna dello schema complessivo e della conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la valutazione dell'adeguatezza e del corretto funzionamento dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari;
- la valutazione dell'adeguatezza, dell'affidabilità complessiva e della sicurezza del sistema informativo (ICT audit);
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");
- la valutazione del piano aziendale di continuità operativa, inclusi i piani di continuità operativa dei fornitori di servizi e dei fornitori critici (in questi casi, la Funzione di Internal Audit può decidere di fare affidamento sulle strutture di questi ultimi se ritenute professionali e indipendenti quanto ai risultati dei controlli ed esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato agli obiettivi e agli standard aziendali);
- per la gestione dei rischi esegue:
 - ✓ la verifica dell'organizzazione, dei poteri e delle responsabilità della funzione di controllo di secondo livello, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
 - ✓ la verifica del corretto monitoraggio delle altre tipologie di rischio previste, con particolare riferimento ai rischi operativi.
- per le altre attività:
 - ✓ affiancare, ove richiesto, l'attività istituzionale del Collegio Sindacale;
 - ✓ presentare periodicamente e annualmente agli organi aziendali le informative relative alla attività svolta.

Con specifico riferimento al processo di gestione dei rischi, la Funzione *Internal Audit* valuta anche:

- l'organizzazione, i poteri e le responsabilità della Funzione di *Risk Management*, anche con riferimento alla qualità e alla adeguatezza delle risorse a questa assegnate;
- l'appropriatezza delle ipotesi utilizzate nelle analisi di sensitività e di scenario e negli *stress test*;
- l'allineamento con le *best practice* diffuse nel settore.

La funzione *Internal Audit* presenta inoltre al Consiglio di Amministrazione un piano delle attività di *Internal Audit* annuale ed un piano delle attività di *Internal Audit* pluriennale, da redigere sulla base di un approccio *risk based*, orientato cioè alla rilevazione dei rischi insiti nell'operatività della Banca, e tenendo conto delle *best practice* di riferimento.

Inoltre il Responsabile della Funzione è stato incaricato per la gestione dei sistemi interni di segnalazione, nonché preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle predette segnalazioni, salvo nel caso in cui tali segnalazioni non riguardino direttamente il Responsabile e/o il personale della scrivente Funzione (*Whistleblowing*).

COMPLIANCE

La Funzione *Compliance* rappresenta una delle Funzioni di Controllo di secondo livello: essa ha il compito di presiedere, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità, inteso come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza a violazioni di norme imperative o interne. La funzione di *Compliance* espleta le sue attività con

riguardo a tutta l'azienda, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire il rischio in oggetto.

È assicurata l'indipendenza della Funzione dal punto di vista organizzativo; essa ha libero accesso al *Management* aziendale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e a tutte le strutture della Banca ed è dotata di risorse economiche attivabili in autonomia.

La Funzione *Compliance* deve:

- identificare le norme applicabili alla Banca e misurare/valutare il loro impatto sui processi e procedure aziendali, identificando le aree caratterizzate dai maggiori rischi di conformità alla normativa, ai fini della programmazione annuale degli interventi di Compliance;
- assistere le strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- controllare e valutare l'adeguatezza ed efficacia delle procedure interne della banca e le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze individuate;
- proporre modifiche organizzative e procedurali per assicurare il presidio dei rischi di non conformità alle norme;
- verificare l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;
- predisporre flussi informativi agli organi aziendali ed a tutte le strutture coinvolte;
- valutare ex ante la conformità di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi);
- valutare preventivamente la conformità alla normativa di policy e regolamenti interni, relativamente agli ambiti di competenza;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse sia tra le differenti attività svolte della banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;
- partecipare alla definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca e verificare la conformità alla normativa e la coerenza del sistema premiante della Rete;
- prestare consulenza e assistenza, tramite la predisposizione di pareri, agli Organi aziendali e alle altre strutture della Banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità;
- garantire la propria collaborazione nell'attività di formazione per i dipendenti e *Financial Advisor* sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme;
- redigere una Relazione annuale - comprensiva della situazione complessiva dei reclami - sull'attività svolta, da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- presentare periodicamente agli Organi aziendali le informative relative alle attività svolte;
- curare, in collaborazione con l'Ufficio "Affari Legali e Societari", i rapporti e le comunicazioni con le Autorità di Vigilanza per le materie di propria competenza;
- trasmettere alla Consob le segnalazioni periodiche predisposte dall'Ufficio Controllo di Gestione;
- valutare le eventuali segnalazioni ricevute di operazioni sospette di Market Abuse;
- gestire le attività relative all'aggiornamento normativo, con analisi, valutazione e segnalazione dei provvedimenti normativi e giurisprudenziali;

- effettuare i controlli a distanza di secondo livello sulla rete dei Financial Advisor.

RISK MANAGEMENT

Banca Consulia, in linea con la normativa vigente, è dotata di una struttura autonoma dedicata in modo esclusivo alla gestione e al controllo dei rischi. A tutela dell'indipendenza della Funzione di *Risk Management*, essa è tenuta a riferire direttamente al CdA.

L'obiettivo principale della Funzione è quello di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

In particolare la Funzione Risk Management:

- è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento dei parametri;
- verifica l'adeguatezza del RAF;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi; è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; nella misurazione dei rischi tiene conto in generale del rischio di modello e dell'eventuale incertezza nella valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari e informa di tale incertezza l'organo con funzione di gestione;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme e con la funzione ICT;
- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte;
- è coinvolta nella formulazione della politica di remunerazione contribuendo nel processo di identificazione del personale più rilevante e del *bonul pool*; ne verifica la coerenza con il RAF;
- coadiuva gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili significative;
- relaziona periodicamente l'OFSS in merito alla situazione contingente e prospettica;
- elabora la rendicontazione ICAAP/ILAAP con il contributo operativo delle altre Funzioni aziendali;
- assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- da pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo;
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli altri obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio;

- predisporre la relazione annuale riferita alla gestione dei rischi ai sensi del regolamento Consob 17297 e del Regolamento Congiunto.

Ad integrazione della mappa dei rischi illustrata nella circolare 285 (crf. all. A, capitolo 1, Titolo III), la Banca ha identificato un rischio specifico derivante dai servizi di investimento e dalle attività relative alla clientela. In tale ambito, le attività svolte dalla Funzione di Risk Management sono:

- contribuire con le strutture preposte all'attività di consulenza alla definizione dei criteri di classificazione degli strumenti finanziari nell'universo "consulenzabile";
- verificare l'adeguatezza dei portafogli dei clienti rispetto ai limiti derivanti dal proprio profilo di rischio;
- verificare il rispetto dei limiti contrattuali previsti nei mandati di gestione sottoscritti dalla clientela, segnalando eventuali anomalie all'ufficio GP per le opportune risoluzioni;
- verificare la corretta identificazione e classificazione degli strumenti finanziari complessi secondo quanto previsto nella comunicazione Consob del 22 dicembre 2014;
- definire i criteri di valorizzazione dei prodotti finanziari nei portafogli della clientela e verificarne almeno semestralmente la corretta applicazione.

La Funzione Risk Management ha accesso – per lo svolgimento delle verifiche di competenza – a tutte le strutture aziendali, centrali e periferiche, nonché, alle attività, informazioni, dati e supporti, anche telematici, utili per il corretto svolgimento delle proprie attività. Inoltre, può interagire direttamente con le strutture operative sia in merito ad eventuali interventi migliorativi del processo di controllo, che a fronte di situazioni di criticità.

ANTIRICICLAGGIO

La Funzione Antiriciclaggio presidia il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo effettuando tutte le attività necessarie per verificare il rispetto delle regole interne ed esterne in materia e per vigilare e mitigare i relativi rischi.

Le principali attività della Funzione sono:

- interagire con le altre Funzioni/Uffici aziendali per consulenza e assistenza in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- valutare gli impatti della normativa antiriciclaggio sulla realtà organizzativa e sulle procedure interne, verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti e sempre aggiornate per assicurare l'adeguato presidio dei rischi di riciclaggio, predisporre i documenti normativi interni inerenti la materia;
- in caso di offerta di nuovi prodotti, valutare in via preventiva la conformità al quadro normativo in materia di riciclaggio;
- effettuare periodici controlli a distanza, gestire pratiche straordinarie che richiedono un'analisi approfondita di merito su particolare clientela;
- raccogliere le proposte di segnalazione di operazioni sospette (S.O.S.), valutare le stesse e nel caso rilevi una possibile operazione sospetta e provvedere all'invio telematico all'Autorità di Vigilanza, come previsto dalle normative;
- provvedere alla trasmissione delle segnalazioni e delle comunicazioni richieste dalla normativa vigente in materia antiriciclaggio;

- trasmettere i flussi informativi e la Relazione periodica per gli Organi di vertice e gli Organi di Vigilanza;
- effettuare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione alla Rete Commerciale ed al Personale dipendente, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei Financial Advisor.
- presentare periodicamente e annualmente agli organi aziendali le informative relative alle attività svolte.

9.3 ATTIVITÀ DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Comitato per la Remunerazione è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni primarie e regolamentari pro tempore vigenti allo scopo di supportare, formulando pareri, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione in ordine ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

In particolare nell'ambito SCI, ha il compito di:

- formulare pareri sui compensi del personale e/o popolazione aziendale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- determinare i criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;
- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- collaborare con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il comitato rischi, al quale compete l'accertamento che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF;
- assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- esprimere, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornire adeguato riscontro sull'attività svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea dei soci.

Nell'ambito di tale attività consultiva, il Comitato formula pareri per le determinazioni che il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, in particolare in ordine alla fissazione:

- ✓ della remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione;
- ✓ dell'importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione investiti di particolari cariche, poteri o funzioni;
- ✓ dei piani eventuali di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione;
- ✓ dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;

- ✓ di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del Personale Più Rilevante;
- ✓ in ordine alla predisposizione della Relazione sulla Remunerazione;
- ✓ in ordine ad eventuali Piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore di dipendenti e/o della popolazione aziendale ai fini della verifica della coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione deliberate ed adottate;
- ✓ in via preventiva in ordine ad eventuali accordi individuali concernenti il trattamento di fine rapporto, nell'ambito dei criteri fissati dall'Assemblea, relativi al Personale più Rilevante.

Infine, il Comitato fornirà pareri in ordine alle richieste, esigenze e segnalazioni pervenute all'organo di gestione in merito a particolari distinzioni, implementazioni di organico non previsti nel budget, avanzamenti.

- Il Comitato identifica i flussi informativi che a esso devono essere indirizzati per il corretto esercizio delle proprie prerogative e può accedere alle informazioni aziendali rilevanti ai fini dell'esercizio delle stesse;
- Il Comitato espleta i propri compiti avvalendosi anche di contributi informativi specifici del Responsabile Risorse Umane della Banca avvalendosi, se del caso, per le rispettive competenze, del contributo delle funzioni di pianificazione strategica, risk management, compliance e internal audit.

COMITATO RISCHI

Il Comitato Rischi è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni primarie e regolamentari pro tempore vigenti allo scopo di supportare, formulando pareri, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione in materia di rischi e sistema dei controlli interni.

Il Comitato è competente in tema di: supporto, formulando pareri, agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione in materia di rischi e sistema dei controlli interni.

In particolare, il Comitato, ha il compito di:

- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'individuazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esaminare preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
- esprimere valutazioni e formulare pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza, suggerendo le eventuali azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione;
- contribuire, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- prestare supporto consultivo nella verifica a che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo;
- valutare il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e con l'organo di controllo.

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato svolge funzioni di supporto e consultive al Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, il comitato svolge una attività di tipo consultivo affinché l'organo con funzione di supervisione strategica, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("Risk appetite") e la soglia di tolleranza ("Risk tolerance");
- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi;
- ferme restando le competenze del Comitato Remunerazioni, il Comitato Rischi accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF.

Il Comitato identifica i flussi informativi che a esso devono essere indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza ecc.) e può accedere alle informazioni aziendali rilevanti ai fini dell'esercizio delle proprie prerogative.

9.4 CONTROLLO CONTABILE

In conformità all'art. 20.1 del nuovo Statuto, l'attività di revisione contabile del Bilancio d'esercizio è svolta dalla Società di Revisione *PriceWaterhouseCoopers SpA* (avente sede in Milano, via Monte Rosa 91 - iscritta all'Albo Speciale delle Società di Revisione con delibera Consob n. 14.182 del 29 luglio 2003), alla quale l'Assemblea dei soci di Banca Consulia del 14.04.2012 aveva conferito apposito incarico ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 2008, n. 58, relativamente agli esercizi dal 2012 al 2020.

L'attività svolta da *PriceWaterhouseCoopers SpA* ha per oggetto:

- la revisione contabile del Bilancio d'esercizio di Banca Consulia S.p.A. ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 39/2010 e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n.587/2014 per gli esercizi dal 31 dicembre 2012 al 2020;
- la revisione contabile limitata alla situazione semestrale al 30 giugno per gli esercizi dal 2012 al 2020, al fine di ottemperare alle disposizioni della Banca d'Italia in merito all'ammontare dell'utile semestrale che concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza su base semestrale.

La Società di Revisione ha il compito di esprimere un giudizio professionale sul Bilancio della Banca, al fine di verificare che le scritture contabili e i risultati di Bilancio siano espressione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.

9.5 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS 231/2001

La Banca, sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*" ("*Modello*").

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione dello stesso possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca, di modo che seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti così da prevenire il rischio di

commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha poi proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, che in Banca Consulia coincide con il Collegio Sindacale, con il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello adottato da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e dei soggetti esterni e sulla reale efficacia ed effettiva capacità dello stesso, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito della definizione del Modello, con la finalità di implementare il sistema interno delle regole etiche, è stato predisposto un Codice interno etico e di comportamento.

10 FLUSSI INFORMATIVI

10.1 ARTICOLAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

I flussi informativi sono costituiti dalla reportistica e dagli altri dati e informazioni per gli Organi aziendali e per le Funzioni aziendali di Controllo richiesti dalla normativa di riferimento o comunque previsti dalle norme e prassi aziendali allo scopo di garantire scambi di informazioni complete, tempestive e accurate tra e verso gli Organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo della Banca.

Al fine di consentire agli Organi aziendali, per le rispettive competenze, di ottenere le informazioni adeguate per conseguire gli obiettivi a ciascuno affidati a livello statutario e normativo, Banca Consulia, nell'apposito Regolamento dei Flussi Informativi, ha articolato i flussi informativi secondo i seguenti sistemi di governo e controllo:

- nomine e remunerazioni;
- gestione del *business*;
- pianificazione strategica;
- controlli interni.

La Banca formalizza la prassi della produzione dei flussi informativi e della redazione dei relativi *report* aziendali, che devono essere strutturati su principi di uniformità, chiarezza e creazione del valore.

Tale organizzazione è stata sviluppata con l'intento, da un lato, di consentire agli Organi aziendali, per quanto di rispettiva competenza, di ottenere informazioni adeguate per fissare gli orientamenti strategici e dare ad essi concreta attuazione, di definire le politiche di gestione e controllo dei rischi e di vigilare sul loro corretto funzionamento e, dall'altro, di prestare massima attenzione al coordinamento dell'attività dei vari Organi e Funzioni di Controllo, in modo da sfruttarne le sinergie ed evitare lacune nei controlli.

Il processo di gestione dei flussi informativi prevede la responsabilità della produzione, gestione e comunicazioni a cura delle Direzioni e Funzioni/Uffici della Banca; essi sono supportati dall'Ufficio Affari Legali e Societari che si occupa del processo deliberativo e della messa a disposizione della documentazione.

Le Direzioni e le Funzioni/Uffici preposti alla produzione dei flussi informativi sono:

- Direzione Rete Commerciale;
- Direzione *Operations*;
- Ufficio Servizi Bancari;
- Ufficio Organizzazione;
- Ufficio COSA;
- Direzione Wealth Management;

- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- Ufficio Amministrazione Rete;
- Ufficio Risorse Umane;
- Ufficio Pianificazione Strategica;
- Ufficio Bilancio, Contabilità e Segnalazioni;
- Ufficio Crediti;
- Ufficio Tesoreria;
- Ufficio Affari Legali e Societari;
- *Internal Audit*;
- *Compliance*;
- *Risk Management*;
- Antiriciclaggio;
- Delegato SOS;
- Organismo di Vigilanza;
- Referente attività esternalizzate.

Ogni Direzione e ciascuna Funzione/Ufficio incaricato di redigere un flusso informativo deve comunicarne l'oggetto all'Ufficio Affari Legali e Societari in modo tale che il Responsabile possa inserirlo nell'ordine del giorno del CdA, sia che il documento sia notificato per informativa che per approvazione. Il CdA esprimerà le proprie valutazioni e la propria approvazione o diniego a riguardo, che verranno regolarmente verbalizzate e trasmesse successivamente in copia all'*Internal Audit*.

10.2 ARCHITETTURA DEI FLUSSI INFORMATIVI IN AMBITO SCI

Le Funzioni aziendali di Controllo hanno l'obbligo di collaborare tra loro e con le altre Funzioni, al fine di sviluppare le proprie metodologie di controllo in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, fermi restando la reciproca indipendenza e i rispettivi ruoli.

Il sistema delle relazioni tra le Funzioni di Controllo rappresenta uno dei fattori che qualificano il funzionamento del complessivo Sistema dei Controlli Interni, nonché l'efficace integrazione del processo di gestione dei rischi: è dunque necessario che i compiti e le responsabilità di ciascuno siano comunicati all'interno dell'organizzazione, soprattutto con riferimento alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo, nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.

La Banca, attraverso il Regolamento dei flussi informativi tempo per tempo vigente, ha articolato il proprio sistema dei flussi informativi in ambito di SCI in tre tipologie: flussi orizzontali, flussi verticali e flussi verso l'esterno.

- I flussi orizzontali (**FO**) sono riferiti ai rapporti tra i seguenti soggetti:
 - Funzioni aziendali di Controllo;
 - Funzioni di Controllo e Funzioni di *Business*;
 - Comitato Rischi;
 - Comitato Remunerazione.
- I flussi verticali (**FV**) sono riferiti ai rapporti tra i soggetti sopra elencati e i seguenti Organi:
 - Organo con Funzione di Supervisione Strategica;
 - Organo con Funzione di Gestione;
 - Organo con Funzione di Controllo;
 - Comitato Rischi;
 - Comitato Remunerazione.

- I flussi verso l'esterno (**FE**), ovvero i flussi verso soggetti esterni quali Autorità di Vigilanza e Società di Revisione contabile esterna.

Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le Funzioni aziendali di Controllo: in particolare, il responsabile dell'*Internal Audit* informa i responsabili delle altre Funzioni aziendali di Controllo delle eventuali inefficienze, punti di debolezza o irregolarità emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza e riguardanti specifiche aree o materie di competenza di queste ultime, come da Regolamento dei Flussi Informativi della stessa Banca.

Le Funzioni aziendali di Controllo informano tempestivamente gli Organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrata.

11 ALLEGATI

11.1 DEFINIZIONI

- **Alta Dirigenza:** Responsabile Direzione Investimenti & Relazioni Istituzionali e Responsabile Direzione Commerciale.
- **Assemblea o Assemblea degli azionisti:** Assemblea degli azionisti di Banca Consulia.
- **Banca Consulia S.p.A. o la Banca o la Società:** Banca Consulia.
- **Cod. civ.:** codice civile.
- **Collegio Sindacale:** Collegio Sindacale di Banca Consulia.
- **Consiglio o Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione di Banca Consulia.
- **Figure di controllo identificate come Material Risk Takers (MRT):** Responsabili delle Funzioni di Controllo di secondo livello, Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari, Responsabile Risorse Umane.
- **Nuove Disposizioni di Vigilanza:** Circolare Banca d'Italia "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" n. 285 del 17 dicembre 2013.
- **Nuovo Statuto o Statuto Sociale:** Statuto Sociale vigente di Banca Consulia, da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 12 novembre 2015.
- **Operazione ai sensi dell'art.136 del T.U.B.:** l'operazione di compravendita e quelle riguardanti obbligazioni poste in essere da coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nei confronti della banca amministrata, diretta o controllata.
- **Operazione di Importo Esiguo:** l'operazione con tetto non eccedente € 250.000,00.
- **Operazione di Maggiore Rilevanza:** l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B, Titolo V, cap. 5 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".
- **Operazione di Minore Rilevanza:** l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
- **Operazione Ordinaria:** l'operazione che rientra nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.
- **Personale più rilevante:** categoria di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.
- **Progetto di Governo Societario:** il presente documento redatto da Banca Consulia ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, che prevedono l'obbligo per le banche di redigere un progetto che rappresenti le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo ed illustri gli assetti statutari e di organizzazione interna della stessa Banca.
- **Provvedimento Banca d'Italia:** il Provvedimento di Banca d'Italia adottato d'intesa con Consob e Isvap ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 231/07, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- **Ruoli Apicali:** Responsabile Direzione Operations e Responsabile Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.
- **TUF:** Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico della Finanza).
- **TUB:** Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).